

ALL. A) PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ATTUALE ART. 13 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IN BASE ALL'ART. 174 DEL TUEL

Per quale che qui interessa, tra le modificazioni apportate vi è anche quella riguardante le "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni" introdotte dall'art.9-bis, che modificano sia l'art.174 che l'art.175 del TUEL. Qui di seguito sono riassunte le modifiche introdotte evidenziate in corsivo.

Art.174 TUEL "Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati". Versione vigente	Art.174 TUEL "Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati". Versione modificata nel dl 113/2016 in sede di conversione in legge
Comma 1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.	Comma 1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

La nuova normativa non prevede più il parere dei revisori dei conti quale allegato alla deliberazione della Giunta Comunale in quanto, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità degli enti locali, il parere potrà essere presentato dal collegio dei revisori dei conti, in qualità di organo di collaborazione del Consiglio, prima dell'avvio dell'iter di discussione in Consiglio dei documenti ai fini della loro approvazione.

Pertanto, l'attuale art. 13 comma 5 verrà così modificato:

"Lo schema di bilancio di previsione, unitamente a tutti i documenti allegati, sono presentati, a cura del Segretario generale, all'organo consiliare almeno 10 giorni prima del termine di approvazione del bilancio preventivo fissato dalla legge. Il Parere dell'organo di revisione sensi del"art. 239, comma 1, lett. B) del Tuel, è messo a disposizione dei consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta, unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno come previsto dall'art. 13 co. 5 dello statuto comunale".